

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE E GESTIONE IN USO DELLA PALESTRA SCOLASTICA DELLA SCUOLA CON ATTREZZATURE SPORTIVE E LOCALI ANNESSI PER L'ANNO SPORTIVO

In attuazione della deliberazione del Consiglio di Quartiere.... e della determinazione dirigenziale.... esecutiva ai sensi di legge, con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge:

F R A

Il Comune di Bologna – Quartiere ... , (C.F.01232710374) per il quale interviene il Dott...., nato a .., nella sua qualità di Direttore di Quartiere in forza della competenza definita dallo Statuto e dai vigenti regolamenti dei contratti e della dirigenza del Comune, domiciliato per la carica in Bologna, Via.....;

E

L'Associazione..... con sede in (C.F....) che sarà per brevità in seguito chiamato "Concessionario" rappresentata dal proprio legale rappresentante, Sig..... nato... , domiciliato per la carica in Via.....;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della presente convenzione è la concessione in uso della Palestra, dei locali, degli arredi e delle attrezzature annesse presso la scuolaubicata in Via....n....., per la realizzazione delle attività sportive come da piano dettagliato allegato.

La concessione riguarda la gestione degli spazi concessi in uso agli utilizzatori della palestra nell'orario pomeridiano e serale dal lunedì al venerdì per allenamenti e attività motoria, e **nelle giornate di sabato e domenica per gare e incontri di campionato (da scrivere solo nelle palestre in cui è consentita l'attività agonistica)**

I locali e le attrezzature sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano perfettamente noti al Concessionario.

ART. 2 – USO DELL'IMPIANTO

Il Concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare l'impianto solo per le attività sportive assegnate nel rispetto del vigente Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi, delle norme di sicurezza, di igiene e delle disposizioni di legge vigenti, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'impianto medesimo.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La durata della convenzione è fissata in annidalla data di sottoscrizione della medesima. Alla scadenza il Concessionario è tenuto alla riconsegna degli impianti, locali e pertinenze, liberi da persone o cose, in condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza e senza nulla pretendere per opere di risanamento o di miglioria, né per altre cause riguardanti la gestione degli impianti.

ART. 4 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del Concessionario i seguenti oneri:

- a) Effettuare gli interventi di pulizia dell'impianto, degli spogliatoi, dei servizi, delle aree destinate al pubblico e delle aree annesse alla palestra, nonché di quelle esterne che consentono l'accesso alla medesima;
- b) Garantire l'apertura e chiusura dell'impianto secondo gli orari stabiliti dal Quartiere;
- c) Garantire la custodia, la guardiania e la sorveglianza dell'impianto e dei locali e spazi annessi, compresi quelli ad uso non sportivo, qualora non siano separabili da quelli assegnati;
- d) Consentire l'utilizzo della palestra e delle attrezzature esclusivamente alle società e soggetti espressamente autorizzati dal Quartiere;
- e) Consentire l'ingresso ai soli atleti o istruttori fatti salvi gli impianti in cui è prevista la presenza di pubblico;
- f) Vigilare che gli utenti indossino calzature con soles di gomma, da usarsi esclusivamente all'interno della palestra;
- g) Garantire la presenza di personale di fiducia durante tutto l'orario di apertura dell'impianto. La presenza del responsabile o suo delegato è condizione indispensabile per l'accesso alla palestra e per il suo uso;
- h) Vigilare affinché nelle palestre oggetto della presente convenzione non si svolgano attività e manifestazioni non autorizzate;
- i) Provvedere al controllo dell'efficienza dell'impianto, attrezzature e annessi alla fine di ogni giorno di utilizzo;
- j) Restituire la propria funzionalità alla palestra al termine delle esercitazioni, con una perfetta pulizia dei locali e dei servizi annessi e un'adeguata manutenzione degli attrezzi che dovranno essere riportati nell'ordine in cui erano sistemati all'inizio delle attività e, comunque in modo da non pregiudicare la sicurezza e la funzionalità delle attività scolastiche;
- k) Non sub concedere spazi nell'impianto in oggetto, con o senza corrispettivo, al di fuori di specifica autorizzazione del Quartiere;
- l) Effettuare tempestivamente gli interventi di manutenzione minuta così come previsto all'art.13 del vigente Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi;
- m) Comunicare immediatamente per iscritto al Quartiere i danni all'impianto, ai locali o alle pertinenze riscontrati all'inizio di ogni turno d'uso;
- n) Rimettere nel primitivo stato quanto sia stato eventualmente danneggiato e provvedere alla sostituzione degli attrezzi non passibili di riparazione;
- o) Presentare al Quartiere relazione annuale sull'uso dell'impianto. Il Quartiere si riserva in ogni caso di richiedere gli elementi giustificativi ed integrativi a sostegno di quanto dichiarato. La mancata presentazione della relazione di cui ai punti precedenti può essere motivo di non concessione della gestione in uso dell'impianto negli anni successivi;
- p) Vigilare sul rispetto dell'assoluto divieto di fumare all'interno dei locali;

Nell'esecuzione degli oneri di cui sopra il Concessionario solleva il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il Concessionario medesimo e i propri collaboratori.

L'accertamento di una qualsiasi violazione di normative vigenti determina la facoltà per il Comune di revocare la presente convenzione, ferme restando tutte le eventuali possibili azioni di richiesta di risarcimento danni che il Comune intendesse promuovere.

ART. 5 – ONERI A CARICO DELL' ENTE PROPRIETARIO

Sono a carico dell'Ente proprietario

- a) gli interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria dei locali e degli impianti con esclusione di quelli a carico del Concessionario, come previsto dal precedente art.4;
- b) I consumi di energia elettrica, acqua e le spese di riscaldamento necessarie al funzionamento dell'impianto e dei locali;
- c) La fornitura degli arredi e delle attrezzature necessarie al normale funzionamento dell'impianto;

ART. 6 – ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE

Il Quartiere concedente provvede alla programmazione e all'assegnazione in uso degli spazi negli impianti sportivi e nelle palestre scolastiche dal lunedì al venerdì, e, nelle palestre scolastiche in cui è consentito svolgere manifestazioni/attività agonistica, anche nelle giornate di sabato e festivi.

Il Quartiere provvede al controllo dell'efficienza e della regolarità della gestione e dell'uso degli impianti, anche nei confronti dell'Istituzione scolastica. A tal fine il Concessionario è tenuto ad agevolare le visite periodiche che tecnici, funzionari o incaricati del Comune e del Quartiere riterranno di effettuare.

ART. 7 – TARIFFE D'USO E QUOTE DI CONTRIBUZIONE

Il Concessionario dovrà esigere il pagamento anticipato delle tariffe d'uso e versare le quote di contribuzione deliberate dall'Amministrazione Comunale, sulla base della fatturazione presentata dalla medesima.

Il Quartiere provvede – a seguito di formale segnalazione di ripetuti o perduranti ritardi nel pagamento delle tariffe – a revocare l'assegnazione dell'impianto ai soggetti inadempienti.

ART. 8 – RESPONSABILITA'

L'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature, dei locali e degli accessori deve essere improntato a criteri di rispetto per la sicurezza e la civile convivenza; eventuali rischi da usi difformi sono di esclusiva responsabilità degli utilizzatori e del concessionario, con esclusione di qualsiasi responsabilità a carico del Comune e dei suoi collegati.

In ogni caso i Concessionari si intendono espressamente obbligati a tenere sollevato e indenne il Comune di Bologna e i suoi collegati da tutti i danni sia diretti che indiretti che potessero comunque ed a chiunque (persone o cose, ivi compresi atleti, dirigenti, allenatori, accompagnatori, direttori di gara, ..) derivare in dipendenza o connessione della concessione dell'uso dell'impianto e degli accessori, sollevando il Comune stesso e i suoi collegati da ogni e qualsiasi azione, pretesa, richiesta sia in via giudiziale che stragiudiziale che potesse comunque e da chiunque promuoversi in relazione a quanto oggetto della concessione, all'uso dell'impianto e degli accessori.

A tale scopo il Concessionario dovrà stipulare, con oneri a suo carico, polizze assicurative con Compagnie e Società primarie per la copertura di responsabilità civile verso terzi, con un massimale adeguato all'attività gestita, per danni a persone o cose (incluso anche il Comune di Bologna) a qualunque titolo presenti nell'impianto, ed è tenuto a fornire una copia al Quartiere.

ART. 9 – INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

In caso di inadempimento a quanto disposto nella presente convenzione il Comune di Bologna potrà dichiarare la decadenza del Concessionario con effetto immediato, ed eventualmente esperire azioni per il risarcimento dei danni a causati.

ART. 10 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni normative vigenti, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Le parti si impegnano comunque a definire amichevolmente eventuali controversie che possano nascere dalla presente convenzione.

Qualora ciò non sia possibile, la controversia sarà deferita al giudizio di tre arbitri nominati rispettivamente dal Comune, dal Concessionario e dal Presidente del Tribunale. Le spese di giudizio saranno anticipate dalla parte che avrà avanzato domanda di arbitrato.

Le spese inerenti al presente atto, imposte, tasse e quant'altro occorra per dare corso legale alla concessione, immediate e future, sono a carico del Concessionario.

Bologna, lì

Il Concessionario

Il Direttore